

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

ANNI 2026-2027- 2028

Premessa

Il presente documento costituisce il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTCT) adottato da GESTIONE AGROALIMENTARE MOLISANA A SOCIO UNICO IN CONCORDATO PREVENTIVO, per il triennio 2026-2028, ai sensi dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Con detta legge, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012, sono state approvate le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*. Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione sui due livelli, di seguito indicati: – a livello nazionale, con la presenza del *"Piano Nazionale Anticorruzione"* (PNA), predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, Anac); – a livello decentrato, con la presenza dei *"Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"* (PTPCT o anche *"Piano"*). A tal proposito, l'art. 2-bis della legge 6 novembre 2012, n. 190 precisa quanto segue: *"Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione"*.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione. A fronte della pervasività del fenomeno, si è, infatti, ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

In questo contesto, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell'analisi del rischio corruttivo nei diversi settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal Codice Penale per i reati di corruzione, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.

Ciò posto, appare necessario fornire la definizione di *"corruzione"* e *"trasparenza"*, concetti essenziali nell'elaborazione del PTPCT, quale documento programmatico esplicativo della strategia di prevenzione della corruzione. L'Anac, infatti, in occasione della pubblicazione del primo PNA (2013), ha così precisato: *"poiché tale piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono tali da*

comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo". Nella Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento PNA 2015), a tal proposito, si conferma la definizione del fenomeno corruttivo contenuta nel precedente PNA, "non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse". Sulla nozione di corruzione e di prevenzione della corruzione si trovano importanti delucidazioni anche nel PNA 2019 e PNA 2022, in cui predetti concetti vengono ribaditi.

Sempre con la legge 6 novembre 2012, n. 190, è stata delineata una nozione ampia di "prevenzione della corruzione", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e negli enti anche privati. Nell'ambito del PNA 2022 (Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023), l'Anac ha precisato che: *"Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce, ..., a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa. Lo stesso concetto di valore pubblico è valorizzato attraverso un miglioramento continuo del processo di gestione del rischio, in particolare per il profilo legato all'apprendimento collettivo mediante il lavoro in team. Anche i controlli interni presenti nelle amministrazioni ed enti, messi a sistema, così come il coinvolgimento della società civile, concorrono al buon funzionamento dell'amministrazione e contribuiscono a generare valore pubblico".*

La "trasparenza", invece, rappresenta una modalità operativa della P.A. fondamentale nelle politiche di prevenzione della corruzione, non a caso centrale nell'impianto della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rinnovato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, fa riferimento alla trasparenza come *"accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".* Secondo l'Anac, *"la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione".*

1) IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

Il PTPCT è il documento di natura "programmatica" con cui ogni amministrazione o ente individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi e i presidi volti a prevenire e gestire il rischio. L'obbligo di adottare un proprio piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e di individuare un responsabile per tale attività sussiste, in particolare, per tutte le Amministrazioni Pubbliche e per gli Enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società controllate e partecipate dalla pubblica amministrazione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, gli enti privati di cui all'art. 2-bis, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

In adempimento all'obbligo suddetto, con determina del 13 marzo 2026, l'Amministratore Unico di Gestione Agroalimentare Molisana in Concordato Preventivo, Dott. Giulio Berchicci, ha nominato Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, l'Avv. Antonella Damiano. Considerate le dimensioni strutturali della società, la esigua operatività, nonché la composizione dei profili professionali e i carichi operativi e funzionali dell'organico in forza, tale figura è stata individuata in un profilo non dirigenziale.

2) ANALISI DELLA STRUTTURA SOCIETARIA

La G.A.M. Srl in c.p., società partecipata al cento per cento dal socio unico Regione Molise, è stata costituita nel 2009 e dal 2015 è in concordato preventivo; negli anni immediatamente precedenti al default ha contribuito a gestire le attività connesse alla "filiera avicola molisana" (macello, incubatoio, allevamenti riproduttori e broilers) con il marchio "Arena", attività iniziate più di mezzo secolo fa dalla famiglia Grigolini di Verona.

Allo stato, conduce, mediante contratto di affitto, il ramo d'azienda di proprietà della società Solagrital Scarl in liquidazione coatta amministrativa, costituito da impianti (mangimificio) e personale dipendente.

Gli assets aziendali della filiera avicola Molisana, già rappresentati dal macello e dall'incubatoio per la schiusa delle uova, sono stati tutti acquisiti dal Gruppo Amadori, mediante partecipazione ed aggiudicazione ad aste pubbliche.

Pertanto, ad oggi, l'attività svolta da G.A.M. Srl in C.P. è limitata alla gestione della CIGS area di crisi complessa, in favore di 127 dipendenti.

Nel corso del 2025, l'Agenzia Regionale Molise Lavoro ha completato l'assessment quantitativo e qualitativo delle caratteristiche occupazionali dei lavoratori con la redazione di un report finale.

I lavoratori hanno, altresì, partecipato a corsi e laboratori sul tema dell'auto impresa.

I costi generati dalla continuità sono coperti dal socio unico Regione Molise con DGR e riguardano prevalentemente:

- il canone di affitto di azienda corrisposto a Solagrital in liquidazione coatta amministrativa;
- le quote di TFR che maturano mensilmente a carico dell'azienda;
- i costi di consulenza per tenuta contabilità e elaborazione buste-paga;
- il costo della vigilanza dello stabilimento Mangimificio facente parte del contratto di affitto;
- il compenso dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale.

Si fa presente che per quanto riguarda la procedura di concordato preventivo di G.A.M. in data 15 ottobre 2025, il Tribunale di Campobasso ha approvato il rendiconto di gestione della procedura concordataria e in data 31/12/2025 il liquidatore ha depositato il piano di riparto finale in favore dei creditori aventi diritto.

3) ORGANI AMMINISTRATIVI

La gestione è affidata ad un Amministratore Unico, il Dott. Giulio Berchicci, nato a Campobasso il 25/09/1970, C.F. BRCGLI70P25B519H, nominato, per i tre esercizi 2024/2026, con Decreto della Giunta Regionale n. 32 del 16 maggio 2024.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 43 del 20/10/2025, è stato designato quale componente effettivo nonché Presidente del Collegio Sindacale della società la dott.ssa Antonella Moscufo, nata a Montefalcone del Sannio (CB) il 14/12/1969, C.F. MSCNNL69T54F495R, che ha sostituito la dimissionaria Lorenza Brienza e si è andata ad aggiungere agli altri due membri effettivi nelle persone del Dott. Giovanni Graziano, nato a Campobasso il 21/12/1970, C.F. GRZGNN70T21B519H e del Dott. Luigi Frate, nato a Ururi (CB) il 14/06/1972, C.F. FRTLGU72H14L505R. Con lo stesso decreto sono stati altresì nominati, su designazione del Presidente, i componenti supplenti del Collegio nelle persone dei Dottori Adelina Di Pietro, nata a Atripalda (AV) il 16/01/1983, C.F. DPTDLN83A56A489H, e Donato Paride Benedetto, nato a Montenero di Bisaccia il 04/05/1968, C.F. BNDDTP68E04F576D.

4) ANALISI DEL RISCHIO

L'attuale stato societario e aziendale, caratterizzato da un concordato preventivo per il quale è già stato depositato, in data 31 dicembre 2025, il piano di riparto tra i creditori aventi diritto; l'assenza totale di attività commerciale; le ridotte dimensioni strutturali della società; la esigua operatività della stessa, se non limitatamente alle voci di spese sopra indicate; la provenienza pubblica dei fondi per il sostenimento delle spese stesse; la presenza di lavoratori non operativi, ma in CIGS, escludono che si possano configurare rischi collegati ad ipotesi di corruzione e, pertanto, non devono essere adottati strumenti di controllo e prevenzione, *almeno rebus sic standibus*.

In ogni caso, l'attività rimane monitorata attraverso il confronto con l'Amministratore Unico e, qualora dovessero insorgere profili di rischio, verranno adottate misure finalizzate alla prevenzione della corruzione.

Campobasso, 15 maggio 2026

Avv. Antonella Damiano

